

## ACCORDO QUADRO

tra

**CLUB ALPINO ITALIANO**

e

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE  
DELL'UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI**

per

### **Attività di collaborazione scientifica su tematiche ambientali, incluse attività di divulgazione**

L'anno 2025, in data per la quale fa fede quella impressa con la firma digitale,

il **CLUB ALPINO ITALIANO**, di seguito denominato **CAI**, con sede legale in Via E. Petrella 19, 20124 Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, rappresentato dall'Arch. Antonio Montani, in qualità di Presidente generale e legale rappresentante dell'Ente,

E

il **DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE DELL'UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI**, di seguito denominato **DiSTABiF**, con sede legale in Via A. Vivaldi 43, 81100 Caserta, C.F. e P.IVA 02044190615, rappresentato dalla Prof.ssa Angela Chambery, in qualità di Direttore pro tempore e legale rappresentante del Dipartimento,

di seguito indicate "**Parti**",

### **PREMESSE**

- il CAI si occupa di alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, oltre che della difesa del loro ambiente naturale;
- il CAI, nel corso della sua lunga attività rivolta alla conoscenza e allo studio dell'ambiente montano, ha sempre dedicato attenta cura ai rapporti con il mondo scientifico e accademico ed ha attivato al riguardo molteplici progetti e attività di ricerca regolati da convenzioni quadro con numerosi atenei italiani;
- ai sensi dell'art 1, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'Ateneo promuove il progresso della cultura e della ricerca scientifica e la legalità per contribuire allo sviluppo civile, sociale ed economico del Paese e, in particolare, del proprio territorio. A tal fine opera anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, con gli organismi del terzo settore e con il sistema produttivo;
- il DiSTABiF è, a livello internazionale, ente di ricerca, d'innovazione e di alta formazione nelle scienze ambientali, biologiche, agrarie, forestali, farmaceutiche ed alimentari;
- presso il DiSTABiF è presente un gruppo di ricerca con competenze documentate in ambito botanico, con particolare riferimento agli aspetti floristici e vegetazionali;
- il DiSTABiF dispone di un erbario, denominato "Herbarium Austroitalicum", nel quale sono custoditi attualmente circa 25.000 campioni vegetali essiccati, il cui Responsabile Scientifico è il Prof. Adriano Stinca. Tale erbario è riconosciuto a livello internazionale in quanto iscritto nell'Index Herbariorum (acronimo IT) e nel Registro delle Istituzioni Scientifiche delle CITES (codice IT 036);
- le Parti condividono la sensibilità sulle problematiche tipiche dell'area montana e hanno il

comune interesse a concorrere allo sviluppo culturale e alla valorizzazione del territorio montano, ovvero al progresso nell'analisi delle tematiche montane dal punto di vista didattico, divulgativo e di ricerca, prerogative dello sviluppo di conoscenze scientifiche per promuovere innovazione e trasferimento tecnologico che costituisce un importante supporto per la formazione degli studenti e l'informazione di tutte le persone interessate.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

### **Articolo 2 - Finalità**

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e l'attuazione di forme di collaborazione per lo svolgimento di attività culturali e didattiche, scuole di formazione, nonché progetti di ricerca finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione di approcci sistemici all'analisi dei sistemi agrari, agroalimentari, forestali ed ambientali. Scopo dell'Accordo Quadro è instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le Parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del DiSTABiF e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- divulgazione naturalistica;
- ricerca scientifica in contesti montani.

### **Articolo 3 - Attività**

Le finalità di cui all'art. 2 saranno perseguite mediante la programmazione di attività divulgative su tematiche ambientali ed attività escursionistiche in natura, l'avvio di collaborazioni per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative.

### **Articolo 4 - Convenzioni attuative**

1. La collaborazione tra il CAI e il DiSTABiF, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di apposite convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo Quadro e della normativa vigente.
2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale ed eventualmente finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermate nella loro piena validità le convenzioni attuative sottoscritte in data precedente alla stipulazione del presente Atto.

### **Articolo 5 - Risorse**

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie e/o umane e strumentali, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate

dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 4.

#### **Articolo 6 - Responsabili**

Per l'attuazione delle attività oggetto della collaborazione, ciascuna Parte designa un referente:

- per il CAI è designato l'Arch. Giovannangelo De Angelis;
- per il DiTABiF è designato il Prof. Adriano Stinca.

Al termine dell'Accordo Quadro, i responsabili redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

#### **Articolo 7 - Durata e decorrenza**

Il presente Accordo Quadro entra in vigore alla data della stipula del medesimo e avrà validità di 3 (tre) anni. La data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

Al termine, esso potrà essere rinnovato previa comunicazione scritta di una Parte, che venga accettata espressamente dall'altra, con i medesimi termini. L'Accordo Quadro potrà essere interrotto con una disdetta, anche di una sola delle Parti, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.

#### **Art. 8 - Recesso o scioglimento**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC. Il recesso ha effetto decorso 3 (tre) mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno effetto retroattivo.

#### **Articolo 9 - Obblighi di riservatezza**

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo unanime consenso scritto e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

#### **Articolo 10 - Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle Parti nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi attuativi del presente accordo. Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione e tutela della salute del proprio personale o dei collaboratori impegnati nelle attività comuni. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del CAI sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### **Articolo 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per DiSTABiF il titolare del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore nella persona della Prof.ssa Angela Chambery contattabile presso la sede di Via A. Vivaldi 43, 81100 Caserta, all'indirizzo e-mail [dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it](mailto:dip.scienzeetecnologieabf@pec.unicampania.it). Per CAI il titolare del trattamento dei dati è il Club Alpino Italiano, nella persona del Presidente pro tempore, e il Responsabile della

protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di Via Petrella n. 19, 20124 Milano, all'indirizzo e-mail [dpo@cai.it](mailto:dpo@cai.it).

#### **Articolo 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto ad usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

#### **Art. 13 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo Quadro, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

#### **Art. 14 - Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

#### **Art. 15 - Bollo e registrazione**

Il presente atto consta di n° 4 (quattro) fogli ed è redatto in n. 2 (due) copie cartacee sottoscritte da entrambe le parti. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

**Club Alpino Italiano**

**Il Presidente Generale**

*Arch. Antonio Montani*

**Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche**

**Università della Campania Luigi Vanvitelli**

*Prof.ssa Angela Chambery*